



Assemblea STRAORDINARIA di A.ge.d.o. Bologna odv Organizzazione di Volontariato A.GE.D.O. Bologna "Flavia Madaschi" ODV

L'anno 2022, il giorno 7 del mese di marzo, alle ore 21, si è riunita su piattaforma Google MEET l'assemblea straordinaria dei Soci Agedo Bologna, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione.

Sono presenti le seguenti persone:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| • Antonella Parrocchetti | • Pighetti Giovanna |
| • Judith Pinnok | • Beatrice Sarti |
| • Serena Caramaschi | • Maurizio Caramaschi |
| • Cornelia Dzeyk-Montagna | • Irene Mussini |
| • Claudio Montagna | • Gladys Sacc |
| • Elisa Gelati | • Tiziana Ferrari |
| • Ghini Patrizia | • Miriana Fadda |
| • Polini Valeria | • Marchitto Amadeo |

per un totale di 16 soci su 26

Presiede l'assemblea Antonella Parrocchetti, e funge da segretaria verbalizzante Cornelia Dzeyk-Montagna.

L'Ordine del Giorno è il seguente:

- Conferma della natura di ODV e dell'adesione al RUNTS
- Adeguamento dello Statuto al D.Lgs. 117/2017 per l'adesione al RUNTS.

Conferma della natura di ODV e dell'adesione al RUNTS

Prende la parola la presidente, Antonella Parrocchetti, che fa un resoconto all'assemblea delle procedure di iscrizione al RUNTS di AGEDO Bologna nella sezione delle ODV (organizzazioni di volontariato).

La procedura di iscrizione è stata sospesa dall'ente in quanto, dall'Atto Costitutivo, risulta che solo cinque persone hanno partecipato alla stesura dello stesso, mentre secondo l'art. 32 d.lgs. 117/2017 le organizzazioni di volontariato devono essere costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche.

Per poter procedere con l'iscrizione è quindi necessaria un'ulteriore delibera assembleare, idonea a modificare lo Statuto, ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo di cui all'art. 32, comma 1 del d.lgs. 117/2017.

Preso dunque atto della precedente carenza del requisito numerico, si mette ai voti la proposta di ribadire il desiderio di AGEDO di essere riconosciuta come ODV, ed essere iscritta al RUNTS, ai sensi della vigente normativa in materia.

La proposta viene approvata all'unanimità dai presenti.

Adeguamento dello Statuto per l'adesione al RUNTS

La presidente procede illustrando gli altri adeguamenti dello Statuto necessari per l'iscrizione al RUNTS, richiesti esplicitamente dall'ente:

- Art. 7, comma 1: è previsto il diritto dei soci di prendere visione dei libri sociali, presentando richiesta scritta al consiglio direttivo, ma è necessario che siano espresse nello

Statuto anche le concrete modalità con cui gli associati possono esercitare tale diritto. In particolare, occorre che lo Statuto individui anche le tempistiche di evasione della richiesta e le modalità di messa a disposizione dei libri sociali, garantendo tempi certi e rapidi di risposta.

- Art. 11: comma 3: è previsto che per la modifica dello Statuto è necessario il voto dei tre quarti dei presenti. Non viene menzionato, però, il quorum costitutivo dell'assemblea straordinaria. È necessario dunque modificare lo Statuto per prevedere dei quorum per le assemblee straordinarie, sia costitutivi che deliberativi, più elevati rispetto ai quorum previsti per le assemblee ordinarie.

Vengono messe ai voti le seguenti proposte di modifiche allo Statuto:

1) All'art. 7 viene aggiunto in coda il seguente comma:

“6. La richiesta di consultazione dei libri sociali deve essere presentata per iscritto (via raccomandata indirizzata al legale rappresentante o all'indirizzo pec dell'associazione) al Consiglio Direttivo, che ha tempo 15 giorni per rispondere, concordando un appuntamento (entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta) per consentire al richiedente di consultare, presso la sede legale dell'associazione, la documentazione in oggetto.”

2) All'art. 9, il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita se sono presenti i sei decimi dei soci.”

Entrambe le modifiche Statutarie vengono messe ai voti ed approvate all'unanimità.

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 22.30 la seduta è tolta.

La Presidente
Parrocchetti Antonella

La Segretaria
Cornelia Dzeyk-Montagna



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Roma

Ufficio 11

Registrato il 11 MAR. 2022

al n° 1306 SERIE 3

Controvalore 2000 (ESENTE)

Prima del calcolo dei versamenti

(Carlo Ciccarelli)

Il Funzionario
Alessandra Biasetti

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

A.GE.D.O. Bologna "Flavia Madaschi" ODV

Associazione di Genitori, parenti e Amici di Persone LGBTQI+

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale e al D. Lg s. n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Organizzazione di Volontariato «A.GE.D.O. Bologna "Flavia Madaschi" ODV - Associazione di Genitori, Parenti e Amici di Persone LGBTQI+» siglabile in «A.GE.D.O. Bologna "Flavia Madaschi"», da qui in poi indicata nello Statuto semplicemente come «A.GE.D.O. Bologna».
2. La denominazione della Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ODV per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel comune di Modena. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell' ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art 11 e 19.
5. L'Organizzazione svolge l'attività sul territorio di competenza. L'Organizzazione potrà istituire nel suo territorio di competenza centri ascolto e ogni altro servizio o struttura ritenuti opportuni per realizzare le finalità del presente Statuto e Regolamento.
6. L'associazione «A.GE.D.O. Bologna» aderisce ad «A.GE.D.O Nazionale ODV» osservandone i principi e le finalità.
7. Il Marchio di «A.GE.D.O. Bologna» è il seguente:



Il marchio è composto dalla scritta "Agedo" in azzurro sottolineata sempre con lo stesso colore. In basso, la scritta "Bologna" richiama i colori arcobaleno dell'identità LGBTQI + che si sovrappongono e creano un'idea precisa di unione e sintonia.

Il logo è realizzato in due versioni, la prima abbreviata, per una comunicazione più diretta, riportante unicamente la scritta "Bologna", la seconda completa della specifica scritta: associazione di genitori, parenti e amiche/i di persona LGBTQI+.

Articolo 2 - Scopi e finalità

- 1- "A.GE.D.O. Bologna" è una organizzazione solidaristica di volontariato sociale. L'ODV è apartitica e aconfessionale, laica, senza scopo di lucro, pacifista, antifascista, antirazzista, antisessista, non violenta, aperta alle associazioni che condividano le finalità del presente Statuto e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
- 2- "A.GE.D.O. Bologna" è costituita da genitori, parenti e amici di persone LGBTQI+ (acronimo che viene utilizzato nel presente statuto per indicare Lesbiche, Gay, Bisessuali, Trans, Queer, Intersex, +), che si impegnano per l'affermazione dei diritti civili, delle pari opportunità, per l'affermazione del diritto alla identità personale e per il contrasto alla OMOBI-TRASFOBIA, per la solidarietà e il sostegno nelle relazioni familiari delle persone LGBTQI+.
3. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a) L'aiuto e la solidarietà nelle situazioni di disagio e sofferenza causati dal rifiuto delle persone LGBTQI+ sia nella famiglia, sia nella società.
 - b) L'aiuto rivolto alle famiglie, in particolare ai genitori, per il riconoscimento e la piena accettazione dei figli.
 - c) L'impegno contro le ingiustizie, le intolleranze, la violenza e ogni forma di esclusione cui possono essere soggette le persone in quanto LGBTQI+.
 - d) L'impegno per i diritti civili e le pari opportunità per le famiglie con persone LGBTQI+ o composte da persone LGBTQI+, oltre che per ogni persona singola LGBTQI+, nella libertà e nel rispetto della dignità di ognuno.
 - e) L'impegno volto al contrasto delle diverse forme di pregiudizio e di bullismo omofobico e transfobico tra i giovani e gli adulti.
 - f) La promozione di una cultura dell'inclusione, dell'accoglienza, del non-giudizio, della valorizzazione di tutte le diversità.
 - g) L'informazione e sensibilizzazione sulle tematiche LGBTQI+ per migliorare le conoscenze su questi temi.
 - h) Il sostegno alle famiglie omogenitoriali e al desiderio di genitorialità espresso da persone LGBTQI+.
4. "A.GE.D.O. Bologna" ritiene opportuno il coinvolgimento di altre organizzazioni, enti e singoli cittadini per creare e sviluppare una mentalità e una cultura civile capace di accogliere e valorizzare le differenze.

Articolo 3 - Attività

1. Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D. lgs 117/2017 e s.m.i., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale previste dalle lettere "a", "d", "w", dell'art. 5 del D. lgs 117/2017. In particolare le attività di:
 - a) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
 - b) Interventi e Servizi Sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n 328, e successive modificazioni;
 - c) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ODV intende:
 - a) Svolgere azioni di sensibilizzazione per la tutela e l'estensione dei diritti e dei doveri civili.
 - b) Fornire supporto nel processo di accettazione piena della identità delle persone LGBTQI+ ai loro genitori, parenti e amici.
 - c) Istituire e gestire sportelli di accoglienza e ascolto, rivolti sia a genitori e familiari di persone LGBTQI+, sia a persone LGBTQI+;
 - d) Istituire e gestire attività di Ascolto telefonico.

- e) Promuovere gruppi di incontro e di auto-mutuo aiuto a tematica LGBTQI+, al fine di togliere dall'isolamento, dare sollievo e consentire risonanze emotive profonde che possano favorire il cambiamento.
 - f) Partecipare a PRIDE LGBTQI+ nazionali e locali.
 - g) Promuovere una corretta informazione sull'identità sessuale, soprattutto tra i giovani, anche in collaborazione con altre organizzazioni e altri enti.
 - h) Promuovere e organizzare eventi, quali ad esempio, meeting, conferenze, dibattiti workshop, congressi, seminari, corsi, proiezioni di film e documentari.
 - i) Promuovere e/o realizzare e/o finanziare progetti o altre iniziative di carattere socio-assistenziale e/o socio-educativo, anche partecipando a bandi pubblici.
 - j) Promuovere e/o gestire eventi, iniziative e progetti formativi ed educativi negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di preparare i giovani ad una sessualità consapevole e rispettosa di sé e dell'altro, oltre che diffondere una cultura dell'accoglienza e valorizzazione di tutte le diversità e di contrasto al bullismo omofobico e transfobico.
 - k) Sensibilizzare le strutture politiche, amministrative e sanitarie, e delle istituzioni pubbliche in generale, al fine di fornire una corretta informazione sul tema e migliorare i servizi e l'assistenza oggi esistenti a favore delle persone LGBTQI+, anche elaborando proposte concrete e operative che possano essere traducibili in norme legislative.
 - l) Curare e/o finanziare la redazione di dispense, articoli, periodici ed altre pubblicazioni utili a informare ed educare gli individui in relazione alla tematiche LGBTQI+.
 - m) Curare la ricerca, la formazione e l'aggiornamento di nuovi volontari, favorendone anche l'organizzazione in rete, al fine di creare un gruppo di persone attive e motivate all'interno del territorio provinciale.
 - n) Promuovere e/o organizzare campagne di sensibilizzazione ed altre forme di raccolta fondi, al fine di finanziare le attività istituzionali dell'associazione, nei limiti e nelle modalità previsti dalla legge.
 - o) Utilizzare possibili strumenti informatici (sito internet, pagina facebook o altro social network) allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre a pubblicizzare l'attività e incentivare l'adesione dei nuovi volontari.
 - p) Creare reti e collaborazioni pro-attive con altre Organizzazioni di volontariato o con altri enti pubblici o privati, di carattere locale o nazionale.
 - q) Svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali idonee a perseguirne il raggiungimento.
3. Le attività di cui al comma 2 precedente sono svolte dall'ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
 4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale elencate al comma 1, ai sensi e nei limiti previsti dall'art .6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei soci.
 5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di Bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 6 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.
 6. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione delle stesse ed entro i limiti preventivamente stabiliti dalla Assemblea dei Soci.
 7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art 46 del presidente della repubblica 28/12/2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art 17 comma 4 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.).

- 8- L'ODV ha obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. e di iscriverli in un apposito registro (art. 17 comma 1 D.Lgs 117/2017).
- 9- L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
10. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

Articolo 4 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV.
 - b) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV.
 - c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) contributi pubblici e privati, ivi inclusi eventuali fondi derivanti dal 5 per mille;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 117/2017 e s.m.i.);
 - f) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibili alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e s.m.i.;
 - g) attività "diverse" di cui all'art. 6 D.lgs.117/2017 e s.m.i (come all'art. 3, commi 4 e 5).

Articolo 5 - Bilancio

1. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio, ai sensi degli 13 e 14 D.lgs.117/2017 e s.m.i, e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV almeno 30 giorni prima dell'Assemblea, e può essere consultato da ogni associato.
2. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutarmente previste, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È fatto divieto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 6 – Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs.117/2017 e s.m.i il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche "in numero non inferiore a sette persone" che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 7.
3. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.
4. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

- 5- Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione
- 6- Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
- 7- La quota associativa è stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
- 8- La qualità di Socio si perde:
 - a) per decesso;
 - b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - c) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - d) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 360 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
- 9- L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Se è stato eletto il Collegio dei Garanti, il socio escluso ha facoltà di presentare ricorso ad esso, e il collegio decide in via definitiva sul provvedimento di esclusione.
- 10- La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno, per designazione o delega.
- 11- In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 - di proporre l'organizzazione di attività corrispondenti ai principi e alle finalità di Agedo;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche al presente Statuto;
 - di consultare i libri sociali, presentandone richiesta al Consiglio direttivo (art. 7 comma 6);
 - di appellarsi per ogni questione disciplinare alle istanze previste dallo Statuto;
 - di prestare la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito come volontari.
 - b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
 - al pagamento nei termini della quota associativa;
 - a far conoscere ed affermare gli scopi dell'Organizzazione e contribuire a definirne e realizzarne i programmi.
2. "A.G.E.D.O. Bologna" è una Organizzazione democratica sia per ciò che attiene al funzionamento degli organi dirigenti, sia per quanto riguarda la loro elezione. Le cariche associative sono elettive e gratuite, così come sono gratuite le prestazioni di volontariato fornite dagli aderenti.
3. Agedo Bologna Flavia Madaschi garantisce il massimo apporto dei soci alla formazione della propria linea politica, dei programmi, delle decisioni, nonché alla verifica dell'attuazione delle stesse. Per questo in ogni istanza deve essere garantita la piena libertà di espressione sulle questioni poste all'ordine del giorno;

favorito il dibattito ed il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno, rispettata la manifestazione di dissenso sulle decisioni prese, assicurata la circolazione di tutte le informazioni, purché ciò avvenga nel rispetto dei principi sanciti dal presente Statuto.

- 4- Al volontario possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e secondo le modalità stabilite dall'Associazione.
- 5- Nessun dato sensibile e nominativo relativo ad aderenti, sostenitori, volontari e utenti dei servizi resi potrà essere notificato ad enti privati e pubblici, anche quando siano in atto con essi contratti di servizi, consulenze o convenzioni. Unica eccezione sarà possibile, nei termini di legge, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- 6- La richiesta di consultazione dei libri sociali deve essere presentata per iscritto (via raccomandata indirizzata al legale rappresentante o all'indirizzo pec dell'associazione) al Consiglio Direttivo, che ha tempo 15 giorni per rispondere, concordando un appuntamento (entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta) per consentire al richiedente di consultare, presso la sede legale dell'associazione, la documentazione in oggetto.

Articolo 8 - Gli organi sociali dell'associazione

1. Sono organi sociali dell'Associazione:
 - a) Assemblea dei Soci;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Presidente e Vicepresidente;
 - d) Organo di controllo (se nominato) e Soggetto incaricato alla revisione legale dei conti (se nominato);
 - e) Collegio dei Garanti (se nominato).
2. Sono cariche elettive: il/la Presidente; la/il Vicepresidente; le/i componenti del Consiglio Direttivo; l'Organo di controllo; il Soggetto incaricato alla revisione legale dei conti; le/i componenti del Collegio dei Garanti.
3. Sono cariche direttive: il/la Presidente; la/il Vicepresidente; le/i componenti del Consiglio Direttivo.
4. Gli organi sociali sono rinnovati ogni tre anni.
5. L'Assemblea può nominare uno o più Presidenti onorari, tra gli ex Presidenti dell'Associazione.

Articolo 9 - L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria. Qualunque sia il tipo di Assemblea, essa deve rispettare le disposizioni del presente articolo.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci, che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari di esclusione.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di un associato oltre a se stesso.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità, l'Assemblea può eleggere un segretario.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo ne ravvisano la necessità, oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto, ponendo all'ordine del giorno quanto proposto dai richiedenti.
6. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'esame e la votazione del rendiconto/bilancio consultivo e del bilancio preventivo, per la valutazione del programma svolto e per definire nuovi programmi di lavoro. Inoltre si riunisce almeno una volta ogni tre anni per il rinnovo degli organi sociali.

7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo al fine di poter rendere possibile la partecipazione di tutti gli aderenti e consentire a ciascuno di proporre eventuali modifiche e/o di inviare documenti da discutere e/o mettere a votazione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima. Le proposte di modifica e/o i documenti pervenuti verranno integrati all'ordine del giorno previa approvazione dell'Assemblea all'apertura dei lavori della medesima.
8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita se sono presenti i sei decimi dei soci.
9. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
10. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti, e sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno dei soci presenti, se non diversamente previsto dallo Statuto.
11. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto, e sottoscritte dallo stesso e dal Presidente. Il verbale viene conservato a cura del Presidente nel Libro Verbali e resta a disposizione dei soci che ne facciano richiesta per consultazione o per farne copia.
12. Le votazioni dell'Assemblea si svolgono con voto segreto su richiesta di almeno 1/5 dei presenti e aventi il diritto al voto. L'elezione delle diverse cariche sociali avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
14. È ammessa la modalità telematica per lo svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 10 – L'Assemblea Ordinaria

1. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - a) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs.117/2017 e s.m.i;
 - b) discute ed approva i programmi di attività;
 - c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero, come previsto dall'art. 12 comma 1;
 - d) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se previsto dalla legge, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV;
 - e) nomina e revoca l'organo di controllo, se previsto dalla legge;
 - f) elegge e revoca i membri del Collegio dei Garanti, se richiesto dall'Assemblea stessa;
 - g) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - h) delibera sul ricorso in caso di rielezione di domanda di ammissione di nuovi associati (se non è stato eletto il Collegio dei Garanti);
 - i) delibera sull'esclusione dei soci, avverso la quale è possibile fare ricorso solamente se è stato eletto il Collegio dei Garanti;
 - j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - k) delibera sulle mozioni di revoca delle cariche elettive, avverso le quali è possibile fare ricorso solamente se è stato eletto il Collegio dei Garanti;
 - l) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - m) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - n) approva l'eventuale regolamento interno dell'ODV e le sue variazioni;
 - o) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti

dall'ODV stessa;

- p) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato, secondo quanto previsto dall'art. 3 commi 4 e 5 del presente Statuto;
- q) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
- r) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse, ai sensi dell'art. 3 commi 4 e 5 del presente Statuto;
- s) approva il piano di formazione e aggiornamento dei volontari;
- t) fatta salva la sede legale dell'Associazione, delibera eventualmente una o più sedi operative;
- u) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto.

Articolo 11 - L'Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria ha il compito di:
 - a) modificare lo Statuto o l'Atto Costitutivo;
 - b) deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio;
2. L'Assemblea Straordinaria ha anche facoltà di deliberare su qualsiasi questione che, per legge o per statuto, sia di competenza dell'Assemblea Ordinaria.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, come da art. 19. Per modificare lo Statuto o l'Atto Costitutivo è necessaria la maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti.

Articolo 12 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 consiglieri scelti fra i soci, compreso il/la Presidente e il Vicepresidente che ne sono componenti di diritto. Il consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Per i membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del codice civile sulle condizioni di incompatibilità e decadenza.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliegendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni, decadenza (per ragioni di legge, di revoca del mandato o esclusione) di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o di loro indisponibilità, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo
6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa dell'ODV, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) elegge al proprio interno la/il Presidente, la/il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
 - c) tramite il Presidente, convoca l'Assemblea stabilendone le norme di convocazione;
 - d) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 D.lgs.117/2017 e s.m.i;
 - e) propone rappresentanti negli organismi ed istituzioni;
 - f) propone il piano di formazione e aggiornamento dei volontari;
 - g) elabora (se lo ritiene opportuno) il regolamento interno dell'ODV, da sottoporre all'Assemblea;
 - h) delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - i) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione di soci;
 - j) sottopone all'approvazione dell'Assemblea una proposta per le quote sociali annue e gli eventuali contributi straordinari;
 - k) costituisce (se lo ritiene opportuno) Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
 - l) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione che non sia di competenza assembleare.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
 9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni quattro mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti.
 10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno 7 giorni di anticipo, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. E' consentita la modalità della videoconferenza o teleconferenza.
 11. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
 12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
 13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi/se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e se non si pravi che i terzi ne erano a conoscenza.
 14. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
 15. Gli incarichi conferiti dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 12 comma 8 lettera b) decadono insieme al Consiglio Direttivo in carica.

Articolo 13 – La/Il Presidente

1. La/Il Presidente è eletto dal Direttivo al proprio interno, dura in carica tre anni e può essere rieletto (art. 12, comma 1). Si applica l'articolo 2382 del codice civile sulle condizioni di incompatibilità e decadenza.
2. La/Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente. In caso di decadenza o dimissioni dalla carica di Presidente, il consiglio direttivo provvede all'elezione di un nuovo Presidente (art. 12 comma 3), e all'eventuale surroga del componente del Consiglio Direttivo, qualora necessaria, con le modalità stabilite all'art. 12 comma 5.
4. La/il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti

necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Articolo 14 - La/Il Vicepresidente

1. La/il vicepresidente, oltre a collaborare con la/il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, l/lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza o impedimento. Dura in carica 3 anni e può essere rieletto (art. 12, comma 1).
2. In caso di decadenza o dimissioni dalla carica di Vicepresidente, il Consiglio Direttivo provvede all'elezione di un nuovo Vicepresidente (art. 12 comma 3), e all'eventuale surroga del componente del Consiglio Direttivo, qualora necessaria, con le modalità stabilite all'art. 12 comma 5.

Art. 15 - Organo di Controllo (se nominato)

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, ai sensi dell'art. 30 D.lgs.117/2017 e s.m.i., può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo, anche monocratico.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lei stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs.117/2017 e s.m.i., ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs.117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e tal fin'e, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati temi.

Art. 16 - Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se nominato)

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 del D.lgs.117/2017 e s.m.i, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio di revisori.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti come revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori di conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Articolo 17 - Il Collegio dei Garanti (se eletto)

1. Il Collegio dei Garanti è l'organo di giurisdizione interna e garanzia statutaria, ed ha il compito di vigilare sulla conformità tra le delibere degli organi sociali, il Regolamento e lo Statuto.
2. Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, scelti tra persone che offrano garanzie di competenza e di autonomia e che abbiano una sufficiente conoscenza delle regole associative,

senza che debbano necessariamente appartenere all'Assemblea. Dura in carica tre anni.

- 3- Il Collegio dei Garanti legge al proprio interno un Presidente che, oltre a rappresentare il Collegio, ne presiede e convoca le riunioni.
- 4- Il Collegio di Garanti ha il compito di interpretare le norme statutarie e di stabilire la conformità degli atti e dei regolamenti al presente Statuto. Dirime le controversie decidendo senza obblighi di formalità dopo aver ascoltato l'aderente e/o gli Organi sociali.
- 5- Si pronuncia collegialmente sui ricorsi presentati in materia di: ammissione di nuovi aderenti, revoca delle cariche sociali ed esclusione dell'aderente. Si pronuncia anche su qualunque altra controversia tra aderenti oppure tra aderenti e organismi locali.
- 6- Nel caso in cui il Presidente e/o il Consiglio Direttivo non convochino, entro i termini stabiliti dal presente Statuto, l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, il Collegio dei Garanti dovrà provvedere alla sua convocazione.
- 7- La carica di Garante è incompatibile con qualunque altra carica sociale. Ogni garante è sempre invitato a partecipare all'Assemblea dei soci ma non ha diritto di voto, a meno che non sia socio.

Articolo 18 - La/Il Presidente Onorario (se eletto)

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea, per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Articolo 19 - Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore con finalità analoghe o, in mancanza di essi, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'Obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Articolo 20 - Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del D. lgs. 117/2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, delle leggi nazionali e regionali in materia.

Modena 01/03/2022

Il/La Presidente


Il/La Vicepresidente

